

Piccole imprese, il bilancio è micro


I conti annuali delle piccole società si limiteranno agli schemi quantitativi, ossia allo stato patrimoniale e al conto economico derivati dalla forma abbreviata. Addio, quindi, alla nota integrativa. È questa la principale semplificazione, voluta dalla direttiva 2013/34/UE (dlgs 139/15), e richiamata dalla bozza Oic 12 messa in consultazione dall'organismo italiano di contabilità, per ridurre i costi amministrativi delle piccole imprese, disposta dal nuovo art. 2435 ter c.c.

Il perimetro. Cosa s'intende per «micro-impresa»? Il primo comma dell'articolo citato, utilizzando un meccanismo analogo a quello previsto per il bilancio in forma abbreviata, qualifica come tale la realtà che «nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175 mila euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350 mila euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità». Si tratta, quindi, di aziende che, almeno considerate singolarmente, hanno stock e flussi economico-finanziari davvero limitati e quindi, presumibilmente, un insieme di stakeholder interessati al loro «stato di salute» circoscrivibile a pochi fornitori e qualche banca.

Cosa diversa è valutare, invece, la loro dimensione complessiva: l'analisi d'impatto che ha accompagnato lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva in parola ha stimato, sulla base dei dati riferibili all'anno 2013, nel 60% di quelli depositati la percentuale dei bilanci d'esercizio che potrebbero essere redatti sfruttando le semplificazioni di cui all'art. 2435 ter c.c..

Il bilancio si fa micro, ma per la maggior parte delle società di capitali. Dall'esercizio 2016 si perderà, di conseguenza, una mole significativa di informazioni elaborabili (la nota integrativa del formato abbreviato, infatti, era ed è in Xbrl) relativa ad una fetta non trascurabile di imprese italiane: è prevedibile, infatti, che

La prevedibile distribuzione dei bilanci per tipo



Fonte: Analisi d'impatto dello schema di dlgs attuativo della direttiva 2013/34/UE

la facoltà di omettere la nota integrativa venga esercitata in massa dai redattori.

Le informazioni in calce. Le micro-imprese costruiranno dunque il loro bilancio d'esercizio, partendo comunque dagli schemi della forma abbreviata ex art. 2435 bis c.c., sulla base dei seguenti esoneri: rendiconto finanziario; nota integrativa, quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni di cui ai numeri 9 e 16 dell'art. 2427 c.c.; relazione sulla gestione, quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. A ben vedere, quindi, non si tratterà di un semplice stato patrimoniale più conto economico: una piccola parte della nota integrativa, seppure sotto altra veste, sopravvivrà in calce al primo prospetto.

Il numero 9 dell'art. 2427 c.c. chiede ai redattori di indicare: l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali

prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché quelli assunti, distintamente indicati, nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

Il successivo numero 16 si riferisce, invece, all'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti spettanti o concessi agli amministratori e ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.

I numeri 3 e 4 dell'art. 2428, fattispecie sicuramente di minore frequenza per imprese di così piccola dimensione, impongono di specificare: il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche

per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente; il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.

Il tracciato Xbrl del bilancio micro. Anche il bilancio micro dovrà essere codificato in formato elettronico elaborabile. Gli schemi di stato patrimoniale e conto economico non potranno che essere mutuati da quelli previsti per la forma abbreviata, aggiornati ovviamente per le modifiche apportate dal dlgs 139/2015 ma, con tutta probabilità viste le chiare indicazioni contenute nella bozza di Oic 12 (paragrafi 37 e 106) in pubblica consultazione, senza le voci dedicate alla valutazione degli strumenti finanziari derivati.

Le informazioni in calce allo stato patrimoniale potrebbero essere offerte mediante la combinazione fra campi testuali e, visto che sono già in uso per la forma abbreviata, specifiche tabelle destinate ad accogliere le informazioni di cui ai numeri 9 e 16 dell'art. 2427 c.c. nonché 3 e 4 dell'art. 2428. Al bilancio micro, quindi, dovrebbe corrispondere una micro tassonomia.

Differenti pure i criteri valutativi. Le differenze fra le tipologie di bilancio non sono però solo «formali». Per la prima volta nel nostro ordinamento la scelta della forma del rendiconto è in grado d'incidere sui valori di capitale netto e reddito dell'esercizio. Sia l'art. 2435 bis che l'art. 2435 ter c.c. prevedono infatti, a fianco di importanti semplificazioni nella disclosure informativa, differenti, per opzione od obbligo, criteri di valutazione rispetto al bilancio ordinario.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (e, visto il richiamo operato dall'art. 2435 ter c.c., anche quelle che adottano il micro), in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

Il penultimo comma dell'art. 2435 ter c.c., inoltre, sancisce la non applicabilità delle disposizioni di cui al quinto comma dell'art. 2423 (le deroghe alle regole di redazione in casi eccezionali) e al numero 11 bis dell'art. 2426 c.c. (il fair value per gli strumenti finanziari derivati).

La differenza fra i criteri valutativi porrà inevitabilmente diverse problematiche: in primo luogo un possibile arbitraggio in funzione dei diversi risultati ottenibili; quindi la valutazione, possibile solo in conseguenza degli auspici chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria sugli impatti del dlgs 139/2015 su reddito d'impresa e Irap, degli effetti in termini d'imposte sul reddito; infine la necessità di gestire il cambio di criteri valutativi, soprattutto in sede di crescita dimensionale, nel corso della vita aziendale.